

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3826 del 30/07/2021
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA TORRENTE AUSA AD USO GUADO SOMMERGIBILE IN LOCALITA' CERASOLO NEI COMUNI DI RIMINI (RN) E CORIANO (RN). DITTA: PERRINO AGOSTINO. PRATICA: RN15T0010.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3951 del 30/07/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta LUGLIO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 06/10/2015 registrata al PG/2015/0742733 del 09/10/2015, con cui il sig Perrino Agostino, c.f. PRRGTN52L06A399C residente nel Comune di Rimini (RN) , ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del Torrente AUSA nei Comuni di Rimini (RN) e Coriano (RN), ad uso attraversamento con guado sommergibile, individuata al foglio 163 antistante il mappale 42 nel comune di Rimini e al foglio 2 antistante il

mappale 1 nel Comune di Coriano, in località Cerasolo;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 296 del 18/11/2016 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– Servizio Tecnico di Bacino - Servizio Area Romagna - sede di Rimini nulla osta idraulico del 21/01/2016 ;

– Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini- Autorizzazione idraulica alla manutenzione del guado esistente Det. n. 2418 del 02/12/2016;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

– le spese istruttorie, quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa ed il canone per l'anno 2021;

– a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 250,00 in data 29/07/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1 di assentire al al Sig. Agostino Perrino C.F. PRRGTN52L06A399C la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Ausa sita in località Cerasolo,

nei Comuni di Rimini (RN) e Coriano (RN), catastalmente identificata al al foglio 163 antistante la particella 42 del Comune di Rimini (RN) e al foglio 2 antistante la particella 1 del Comune di Coriano (RN), codice pratica RN15T0010;

2 di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;

3 di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/07/2021 (PG/2021/119195 del 29/07/2021);

4 di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 153,16 euro;

5 di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;

6 di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

7 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9 di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

10 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Agostino Perrino C.F. PRRG52L06A399C (cod. pratica RN15T0010).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1 L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Ausa, individuata al foglio 163 antistante la particella 42 del Comune di Rimini (RN) e al foglio 2 antistante la particella 1 del Comune di Coriano (RN), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2 L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso attraversamento con guado sommergibile

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1 Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 153,16 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1 Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2 L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3 Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1 La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.

2 Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3 Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4 Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1 Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2 L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle

imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA
IDRAULICO E DA ENTE PARCO, SERVIZIO PARCHI, ETC..**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico del 21/01/2016 rilasciato dal Servizio Tecnico di Bacino - Servizio Area Romagna - sede di Rimini a firma dell'Ing. Fiorenzo Bertozzi e del Geom. Stefano Cevoli:

“1. Sono a carico del Sig. Agostino Perrino l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari affinché venga vietato l'utilizzo del guado sommergibile in caso di maltempo e/o di eventi di piena del Torrente Ausa, anche improvvisi; a tal fine dovrà provvedere all'apposizione di opportuna segnaletica necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità;

2. Il Sig. Perrino Agostino dovrà provvedere a tutte le opere manutentorie che si rendessero necessarie per il corretto esercizio del guado, compresa la riparazione di eventuali danni derivanti da eventi di piena e dell'allontanamento del materiale eventualmente accumulatosi sull'opera;

3. Prima della riapertura al traffico il Sig. Agostino Perrino dovrà verificare l'esistenza delle

condizioni di sicurezza del guado in questione;

4. In considerazione del fatto che l'opera è funzionale alla viabilità intercomunale è fatto carico ai Comuni di Rimini e Coriano, per quanto di competenza, garantire nel tempo la viabilità in condizioni di sicurezza, nonché verificare la corretta gestione dell'attraversamento."

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nell' Autorizzazione idraulica alla manutenzione del guado esistente, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2418 del 02/12/2016 dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini:

"di rilasciare ai soli fini idraulici, e fatti salvi i diritti di terzi e/o eventuali autorizzazioni in materia ambientale od edilizia da richiedere agli enti competenti, l'AUTORIZZAZIONE alla alla manutenzione del guado esistente sito sul Torrente Ausa in loc. Cerasolo, identificato catastalmente tra i comuni di Coriano al Foglio n.2 antistante la particella n.1 e il Comune di Rimini al Foglio n.162 antistante la particella n. 208, così come richiesto dal sig. Agostino Perrino e riportato negli elaborati tecnici allegati alla domanda, parte integrante del presente provvedimento;

1. *di stabilire che la presente autorizzazione è rilasciata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:*

- *la durata del presente nulla osta per i soli fini idraulici è stabilita in 12 mesi dalla data dell'inizio dei lavori;*
- *Dovrà essere nominato un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori;*
- *il Direttore dei Lavori dovrà comunicare con congruo anticipo allo scrivente Servizio (a mezzo fax al seguente recapito 0541 365413) ed al Servizio Territoriale, Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini le date di inizio e di fine dei lavori;*
- *i massi ciclopici dovranno essere posizionati nel letto del torrente operando dalla sponda, evitando così l'accesso nell'alveo bagnato ai mezzi meccanici; e qualora si renda necessario un eventuale recupero di pesce intrappolato, si chiede di contattare*

urgentemente il Servizio (Esposito tel. 0541 716253; Navarrini tel. 0541 716275; Arrigoni tel. 0541 716300; si raccomanda in ogni caso di limitare il più possibile l'impatto ambientale dell'intervento”;

- *Tenuto conto che le lavorazioni si svolgeranno all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (Torrente Ausa), è necessario che la ditta esecutrice dei lavori attui l'immediato allontanamento di persone, mezzi e attrezzature in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità bollettino consultabile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. La presente disposizione dovrà essere eseguita fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo); nel periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica l'area in oggetto non potrà essere utilizzata;*
 - *A lavori completati il sig. Agostino Perrino, che ha presentato istanza di concessione per la regolarizzazione dell'attraversamento in questione, avrà l'onere della manutenzione del Torrente Ausa, nel tratto a cavallo dell'attraversamento in questione, per un tratto di 30 mt. a monte ed a valle dello stesso;*
2. *di stabilire che il sig. Agostino Perrino è direttamente responsabile delle opere in questione sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati, ivi comprese le successive manutenzioni che si renderanno necessarie;*
 3. *di stabilire che, nell'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata l'amministrazione (autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;*
 4. *di dare atto che nessun onere potrà ricadere sull'amministrazione (autorità idraulica) in relazione ai lavori autorizzati;*
 5. *di stabilire che l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione;*

6. *di dare atto che la presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'originario interesse pubblico, in applicazione della L. n. 241/1990;"*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1 Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2 La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3 E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4 L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.